



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

COMUNE DI CERIGNALE (Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO **PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** **I. M. U**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26/10/2012



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE

FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVO

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

**Articolo 7 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
E PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI .**

Articolo 8 FABBRICATI RURALI

Articolo 9 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 11 ASSIMILAZIONI

Articolo 12 ESENZIONI

Articolo 13 QUOTA RISERVATA AL COMUNE E ALLO STATO

Articolo 14 VERSAMENTI

Articolo 15 DICHIARAZIONE

Articolo 16 ACCERTAMENTO

Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 19 RIMBORSI

Articolo 20 CONTENZIOSO

Articolo 21 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cerignale dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Cerignale, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è prodotto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni e computato per intero.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento;
 - a) per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Le due condizioni devono necessariamente sussistere;
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
Pertanto, se ad esempio la cantina risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.
Nel caso in cui il fabbricato da destinare a pertinenza si trovi al di fuori dell'edificio o complesso immobiliare nel quale è collocata l'abitazione principale, nel rispetto dei limiti massimi quantitativi e qualitativi fissati dal comma precedente, il proprietario o titolare di diritto reale deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risultino anche i dati catastali identificativi dell'immobile adibito ad abitazione principale e della pertinenza ad esso asservita.
Tale autocertificazione dovrà essere obbligatoriamente prodotta entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno d'imposta cui la stessa si riferisce, pena l'inapplicabilità dell'agevolazione;
 - c) per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "**area fabbricabile**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati ed in attesa di approvazione e in base alle possibilità effettive di edificazione;
 - e) per "**terreno agricolo**" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

Articolo 4 SOGGETTO PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione. Per titolare di diritto di abitazione è da intendersi il coniuge non titolare di diritti reali sull'abitazione per il quale a favore dello stesso sia stata convenuta l'assegnazione ovvero la stessa assegnazione sia stata disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cerignale relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

- 1) La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

Articolo 7

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) la base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

1. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 5 è considerato ininfluenza ai fini dell'inagibilità o dell'inabitabilità del fabbricato.

2. costituiscono indice di inagibilità o di inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- fabbricato diroccato ,pericolante,
- fabbricato con lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose e persone,
- fabbricato con lesioni strutture verticali(muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone,
- edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

5. Lo stato di inabilità o di inagibilità viene accertata:

- a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore (€ 50,00 - ai sensi dell'art. 13 comma 3) su **richiesta dell'interessato mediante un istanza come da modello allegato al presente regolamento e/o reperibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale;**
- b) **da parte del contribuente mediante la presentazione di una istanza (come da modello allegato al presente regolamento e/o reperibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale) con allegata una perizia redatta da tecnico incaricato supportata da adeguata documentazione fotografica. In questo caso, comunque l'Ufficio Tecnico del Comune, può verificare la rispondenza tra la perizia tecnica e il reale stato di degrado dell'immobile oggetto di domanda di riduzione dell'imposta**

Periodicamente il Comune può provvede a verificare il reale stato degli immobili oggetto della riduzione di cui al presente articolo .

8. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 8

FABBRICATI RURALI

1) I Fabbricati rurali ad uso abitativo devono essere iscritti a Catasto e sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative aliquote e detrazioni, diversamente l'imposta si calcolerà sulla base di aliquote di cui all'art.13 comma 6 del D. L. 201/2011.

2) Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (di norma accatastati in cat.D10) nei Comuni classificati montani, secondo la normativa legislativa attualmente in vigore.



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio dello stesso anno

2) Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 10

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

Articolo 11

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 12

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) **i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Cerignale è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;**
- h) **i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 13 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Cerignale risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;**
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

Articolo 13

QUOTA RISERVATA AL COMUNE E ALLO STATO

1.) E' di esclusiva competenza comunale L'IMU:

- a) dell'abitazione principale e relative pertinenze;

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ed aree edificabili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, l'aliquota di base (0,76) di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dovuto per l'anno in corso è effettuato, **per gli immobili diversi dall'abitazione e relative pertinenze**, in **due rate** di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza al 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. **Per l'abitazione principale e relative pertinenze**, per l'anno 2012 l'imposta può essere versata in **tre** rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a 1/3 dell'imposta da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il sedici dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;

E' facoltà del contribuente di ridurre a due rate.

Per i fabbricati rurali accatastati al catasto terreni il versamento dell'imposta, per l'anno 2012, è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non è consentito il versamento dell'imposta da parte di un solo contitolare anche per conto degli altri.

6. Non devono essere eseguiti versamenti e rimborsi per importi inferiori ad euro €. 5,00 se l'ammontare relativo alla prima rata è inferiore a tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 15

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 16

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 5,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 18

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale, ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n.296/2006, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 19

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 18, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 14, comma 6, del presente regolamento. (€5,00).

Articolo 20

CONTENZIOSO



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 21

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 e si applica dal 1° gennaio 2012
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia.
4. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.